



## **Regolamento per l'utilizzo delle aree private, soggette a servitù di uso pubblico ed adibite a parcheggio**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 4.05.2022**



## **REGOLAMENTO** **per l'utilizzo delle aree private,** **soggette a servitù di uso pubblico ed adibite a parcheggio**

### **Art. 1**

#### **Individuazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di aree private con servitù di uso pubblico, situate nel territorio comunale, ed adibite a parcheggio per mezzi di trasporto.
2. Le suddette aree sono assimilate, a tutti gli effetti, alla strade, come definite dall'art.2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n.285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
3. Le aree interessate dal presente regolamento sono quelle la cui destinazione a parcheggio deriva da convenzione urbanistica, permessi di costruire od atto unilaterale d'obbligo.

### **Art. 2**

#### **Modalità utilizzo degli spazi**

1. Le aree di cui al presente regolamento sono destinate a sosta di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli.
2. La sosta di velocipedi è consentita negli appositi impianti di stallo.

### **Art. 3**

#### **Orari**

1. Ferme restando le disposizioni eventualmente contenute negli atti già formalizzati elencati dall'art. 1 comma 3, le aree in questione devono rimanere accessibili al pubblico, come minimo, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi. Nei restanti orari sarà possibile la chiusura anche con idonei dissuasori e/o barriere previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.
2. Viene consentita la chiusura degli accessi, in orario di apertura al pubblico (dalle ore 7.00 alle ore 20.00), su apposita autorizzazione da richiedersi al Comando di Polizia Locale e rilasciata entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
3. Il rilascio di autorizzazioni di chiusura in deroga all'uso pubblico è consentita per le seguenti motivazioni:
  - a) incolumità pubblica;
  - b) installazione di ponteggi e cantieri;
  - c) interventi di manutenzione straordinaria.
4. L'orario di apertura al pubblico delle aree in questione può essere esteso, anche per particolari periodi o singole manifestazioni, mediante provvedimento di Giunta Comunale, valutate le attività prevalentemente svolte nell'immobile principale e fatti salvi i limiti contenuti nelle convenzioni già stipulate.



#### **Art. 4**

##### **Segnaletica**

1. Agli accessi delle aree private con servitù di uso pubblico adibite a parcheggio deve essere posta apposita segnaletica di indicazione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 285/1992, riportante le modalità e gli orari di possibile utilizzo.
2. L'installazione e la manutenzione di detta segnaletica è a carico delle attività economiche e commerciali in possesso di autorizzazione per grande struttura di vendita, media struttura di vendita e/o parco commerciale di cui usufruiscono di tali spazi, previo comunicazione e presa d'atto da parte del Comune. In tutti gli altri casi sono a carico del Comune.
3. La rimozione di veicoli su area privata ad uso pubblico è di competenza della Polizia Locale.

#### **Art. 5**

##### **Pubblicità**

1. I mezzi pubblicitari, disciplinati dal regolamento della pubblicità, qualora installati all'interno di aree private di attività commerciali con autorizzazione di grande struttura di vendita, media struttura di vendita e/o parco commerciale a servizio di ad uso pubblico sono destinati ai "brand" ed alle attività presenti all'interno dello spazio commerciale che genera la necessità di parcheggio.
2. L'installazione e la manutenzione di detti mezzi pubblicitari è a carico dei "brand" che usufruiscono di tali mezzi.
3. La rimozione di mezzi pubblicitari non autorizzati dal Comune e non facenti parte dei "brand" del centro, sono a carico della Polizia Locale:

#### **Art. 6**

##### **Tariffa**

1. Nel caso la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 285/92, individui aree appositamente delimitate sulle quali la sosta è subordinata a tariffa dovranno essere installate attrezzature automatiche di riscossione.
2. Le tariffe sono determinate annualmente con provvedimento di Giunta Comunale come previsto dal sopracitato art. 7 del D.Lgs. 285/92.
3. Almeno 80% dell'introito derivante dalla sosta dovrà essere versato al Comune.

#### **Art. 7**

##### **Uso privato**

1. Con provvedimento di Giunta Comunale possono essere riservate, in misura non superiore al 50% della superficie, apposite zone di parcheggio, all'interno delle aree in questione, utilizzabili esclusivamente dagli occupanti degli edifici di cui l'area risulta pertinenza o accessione.

#### **Art. 8**

##### **Arredo Urbano**

1. Il Comune si riserva la facoltà di interventi di arredo urbano ed installazione di apposite attrezzature (rastrelliere, stalli, parchimetri, etc.) sulle aree in questione, al fine di migliorarne le condizioni di fruibilità.



### **Art. 9**

#### **Manutenzione**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in questione rimane a carico del proprietario;
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature installate e dell'arredo urbano collocato nelle medesime aree da parte dell'Amministrazione comunale rimane a carico del privato.

### **Art. 10**

#### **Utilizzo**

1. L'utilizzo degli spazi di parcheggio sulle aree in questione è consentito liberamente al pubblico negli orari e con i termini di cui ai precedenti articoli.
2. La sosta viene regolamentata da apposita segnaletica ed è consentita mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:
  - a) libera;
  - b) con disco orario, gratuitamente, salvo i limiti temporali di sosta;
  - c) di parchimetri a pagamento;
3. I limiti temporali e le modalità di riscossione della tariffa di parcheggio sono determinati con le modalità dell'art. 6 del vigente regolamento.

### **Art. 11**

#### **Lottizzazioni**

1. Non rientrano fra le aree il cui uso è disciplinato dal presente regolamento gli spazi adibiti a parcheggio previsti nei piani attuativi approvati successivamente a questo regolamento, in quanto considerate, a tutti gli effetti, aree pubbliche.

### **Art. 12**

#### **Sanzioni**

1. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono quelle previste dal Codice della Strada, approvato con D. Lgs. N. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992.